

RG 2108/15



TRIBUNALE DI NAPOLI

sezione specializzata in materia di impresa

Il Giudice, dott. Ubalda Macrì,

letti gli atti,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.7.2016,

OSSERVA

il sig. Mazzarella Antonio ha introdotto (RG 2906/15) una causa di impugnativa della delibera assembleare assunta dalla Global Food S.r.l. in data 14 ottobre 2014 - avente ad oggetto l'approvazione dei bilanci 2012 e 2013 nonché la situazione patrimoniale al 28 agosto 2014, l'azzeramento del capitale sociale di € 75.000,00, la ricostituzione ad € 498.574,00, la riduzione di € 488.574,00 di modo tale da portare il capitale sociale ad € 10.000,00, con la precisazione che l'intera operazione (par d'intendere quella di riduzione) debba terminare entro 120 giorni dalla data di deliberazione, con l'ulteriore conseguenza che, se non portata a compimento, la società deve intendersi messa in liquidazione e le operazioni di liquidazione devono intendersi affidate al sig. Bruno Mauro - chiedendo la nullità o annullamento di tutte le predette delibere, *il tutto, anche previa declaratoria, da effettuarsi in via incidentale, ove non conoscibile dal giudice ordinario in via principale, dell'intervenuto scioglimento della società, per la causale di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c. sin dal 31.12.2012, della sussistenza di responsabilità ex art. 2476 c.c. e 2486 secondo comma c.c. dell'A.U. Bruno Mauro, determinative di danni per la società da rilevarsi in contabilità, ed impeditive della sua nomina a liquidatore della società; danni da quantificarsi in misura non inferiore ad € 500.000,00, ovvero in quella diversa che, salvo gravame, sarà ritenuta dall'Ill.mo Sig. Giudice adito in base alle risultanze di causa. Vorrà pertanto, l'Ecc.mo Tribunale adito, condannare Bruno Mauro al risarcimento in favore della società, di detta somma, con rivalutazione ed interessi, ovvero, in subordine, ove ritenesse prevalere la "competenza*



arbitrale" vorrà rimettere le parti innanzi all'Arbitro Unico di cui alla clausola n. 24" dello statuto sociale. Vittoria di spese e competenze di lite

Con separato ricorso (RG 2908/15) ha chiesto la sospensiva degli effetti delle delibere adottate, tra cui quella di nomina del liquidatore, contestando non la messa in liquidazione della società bensì la scelta del liquidatore. In altri termini il Mazzearella ritiene che, siccome nei confronti del Bruno Mauro vi sono profili di responsabilità da *mala gestio*, egli non è idoneo a ricoprire la carica di liquidatore.

Nel contesto di tale sospensiva ha chiesto anche la revoca per giusta causa del liquidatore.

Analoga richiesta ha formulato con separato ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 14 luglio 2016 inserito telematicamente nel fascicolo RG 2906/15.

La causa ha avuto numerosi rinvii per favorire la conciliazione tra le parti. Questo Giudice ha formulato la proposta ex art. 185bis c.p.c. e le parti si sono adoperate per seguire il percorso di conciliazione suggerito dal Giudice. Nelle more del giudizio pertanto si sono verificate degli eventi importanti. Le parti hanno approvato i bilanci, oggetto di contestazione, e il sig. Mazzearella è stato nominato co-liquidatore della Global Food. Inoltre, hanno discusso e trovato un'intesa anche per la liquidazione della società attraverso l'acquisizione della quota della Global Food del Mauro da parte del Mazzearella ma il Mauro non si è presentato innanzi al notaio per la stipula degli atti.

Per questo motivo, il Mazzearella all'udienza del 15 luglio 2016 ha insistito per l'accoglimento della domanda di sospensiva, precisando che permaneva il suo interesse alla sospensione degli effetti della nomina del liquidatore. Devono invece intendersi come superate tutte le questioni relative ai bilanci, siccome le parti hanno provveduto alla relativa approvazione.

Orbene, con riferimento al ricorso ex art. 2378, comma 3, c.c., va osservato che il Mazzearella da una parte chiede la sospensione degli effetti della delibera di nomina del Mauro come liquidatore, dall'altra chiede la sua revoca. La domanda di revoca è inammissibile perché, innanzi tutto, l'attore non ha provveduto a notificare alla società in persona del curatore speciale come indicato da questo Giudice nel decreto di fissazione dell'udienza, in secondo luogo perché l'azione di merito prospettata non è quella di revoca del liquidatore né quella di responsabilità nei confronti del liquidatore, bensì quella di responsabilità nei confronti del Mauro in qualità di amministratore.



Per gli stessi motivi deve considerarsi inammissibile ed irrituale il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato telematicamente nell'ambito del giudizio di merito e rubricato a fini telematici "istanza generica".

Rimane da esaminare la sospensione degli effetti della nomina del liquidatore.

Sul tema va osservato che l'unico motivo che rimane in piedi rispetto a quelli originariamente prospettati è l'aver il Mauro stipulato in qualità di amministratore un contratto di fitto dei locali della Global Food alla Fresco e Freddo S.r.l., società del figlio, a prezzo vile che non copre i costi del mutuo.

Tale circostanza è allegata ma non documentata né nel giudizio di sospensiva né nel giudizio di merito, ed è affidata semplicemente alle dichiarazioni del consulente tecnico di parte, dott. Pietro Di Lorenzo, nell'ambito della corrispondenza privata tra questi e i legali del Mazarella (doc. 8 del ricorso ex art. 2378 c.c.).

Non è noto però quale sia il canone di mercato e non è noto se il Mauro abbia preferito il figlio con nocumento per la società.

Perciò, in questa prospettiva, non solo è incerto il *fumus* ma è fortemente compromesso il *periculum* perché bilanciato l'interesse del socio con quello della società, deve ritenersi prevalente quello della società alla stabilità della delibera.

Allo stato il Mazarella continua ad avere doglianze nei confronti del Mauro, nel senso che alcune sono state superate in spirito conciliativo, altre riguardano fatti sopravvenuti ed estranei alla causa, altre ancora si sovrappongono a quelle dedotte ma non sono state adeguatamente approfondite.

In definitiva, il ricorso relativo alla sospensione degli effetti della nomina del liquidatore va rigettato, mentre quelli relativi alla revoca sono da considerare inammissibili.

Spese al merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso relativo alla sospensione degli effetti della nomina del liquidatore;

dichiara inammissibili i ricorsi sulla revoca del liquidatore; spese al merito

Napoli, 15 luglio 2016

Il Giudice

dott. Ubalda Macri

